

	<p>Ente</p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI CALCIO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Bergamo</p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	<p>Numero</p> <p style="text-align: center;">14</p>	<p>Data</p> <p style="text-align: center;">20/04/2023</p>
<p>Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022 /R/RIF DEL 18/01/2022</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **Aprile** alle ore 18:30, previa convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOGNANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	assente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	assente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	assente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	assente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: RAVELLA DOMENICO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti:

SEGRETARIO GENERALE: precisa che nella seconda pagina della proposta, verso la fine, c'è un refuso, ossia, ove è scritto "*le percentuali di riduzione previste all'articolo 21*", in realtà l'articolo è il 22. Anche nell'art. 24 del regolamento c'è un refuso, ossia alla fine dell'ultima riga, ove è scritto "*per la dichiarazione di cui all'articolo 27*", in realtà l'articolo è il 28;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): afferma che quando sarà posto in votazione il regolamento, lo si voterà emendato;

ASSESSORE al Bilancio, Dott.ssa Salini Sonia: relaziona in merito a quanto in oggetto;

Consigliere QUARTINI PIETRO: poiché nella delibera è scritto che le modifiche al regolamento TARI decorrono dal 1° gennaio 2021, chiede chiarimenti;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che si va a modificare il regolamento TARI precedente, che aveva decorrenza dal 1° gennaio 2021; queste modifiche, invece, decorrono dal 1° gennaio 2023;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede chiarimenti sull'art. 7, lett. a), del regolamento (pag. 8) e precisamente, sui "*locali, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie*";

ASSESSORE al Bilancio: precisa che anche un locale abusivo paga la TARI;

SINDACO: aggiunge che poi si aprirà l'iter relativo all'abuso edilizio, che esula da questo regolamento;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che in questo regolamento c'è la definizione di locali soggetti alla TARI;

Consigliere QUARTINI PIETRO: evidenzia che il chiarimento è per evitare che qualcuno possa pensare che, siccome paga la TARI, sana la situazione; invece non sanerà alcunchè, dovrà pagare la TARI e procedere alla sistemazione;

SINDACO: conferma, precisando che nei vari controlli che sono stati fatti sulla TARI, i dati sono stati incrociati;

Consigliere QUARTINI PIETRO: afferma che, tendenzialmente, la modifica di questo regolamento ha lo scopo di adeguarlo alle nuove disposizioni ARERA, ma presume ci siano parti dettate da scelte amministrative. Cita, a titolo di esempio, che prima si dava la possibilità di pagare la TARI in tre rate e si poteva anche pagare in una soluzione unica entro il termine di scadenza previsto per la terza rata; ora, invece, chi volesse pagare in un'unica soluzione, deve farlo entro la scadenza prevista per la prima rata. Chiede se sia una disposizione di ARERA;

SINDACO: conferma;

ASSESSORE al Bilancio: ribadisce che è una disposizione ARERA, che ha previsto due rate, oppure il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Poiché i Comuni hanno la possibilità di suddividere il pagamento in più rate, questa Amministrazione ha optato per tre rate e, se un contribuente volesse pagare in un'unica soluzione, dovrà provvedere entro il termine di scadenza della prima rata. ARERA ha stabilito due rate, ma, tra la prima e la seconda, deve esserci un arco temporale di 6 mesi. Se questa Amministrazione avesse fissato la scadenza delle due rate il 16 giugno e il 16 dicembre, visto che sono le stesse scadenze fissate per il pagamento dell'IMU, si sarebbe

determinato un peso eccessivo a carico delle utenze sia domestiche che non domestiche. Se questa Amministrazione avesse fissato la scadenza delle due rate il 30 giugno e il 31 dicembre, gli uffici comunali non avrebbero avuto contezza dell'incasso della TARI entro l'esercizio. Di conseguenza, questa Amministrazione ha optato per tre rate, distanziate di due mesi, di modo che l'utente possa dilazionare il pagamento, chi ha difficoltà possa pagare con un po' più di agio e al fine di permettere agli uffici comunali di verificare l'incasso effettivo entro la fine dell'anno;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede chiarimenti su quanto scritto a pagina 26, articolo 24, punto 3, comma d), ossia in merito alle comunicazioni che devono essere fatte dalle utenze non domestiche con il modello predisposto dal Comune, indicando *"la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione"*;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che si riferisce alla fuoriuscita dal servizio;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede cosa succederebbe se, nell'arco di questi due anni, si chiudesse l'attività;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che al Comune non importerebbe perché l'utente è fuoriuscito dal servizio e fuoriuscire dal servizio significa che non si usufruisce dello stesso. Chi chiude l'attività deve, comunque, comunicare la cessazione. Chi fuoriesce dal servizio non paga la quota variabile, ma continua a pagare la quota fissa. La fuoriuscita dal servizio ha una durata minima di 2 anni e significa che se un utente decide di uscire dal servizio lo deve fare per 2 anni e per questi 2 anni pagherà la quota fissa e non la quota variabile. Dopo i 2 anni può decidere di rientrare nel servizio e dovrà fare una nuova comunicazione. Se in questi 2 anni l'utente dovesse cessare l'attività, lo dovrà comunicare, anche perché, in caso contrario, riceverebbe ancora la bolletta con la quota fissa;

Consigliere QUARTINI PIETRO: in relazione a quanto previsto al titolo VI art. 26, c. 5, lett. c), ossia *"il recapito postale dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente"*, chiede se sia un obbligo;

ASSESSORE al Bilancio: conferma, in quanto previsto da ARERA;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede se sia un obbligo che riguarda anche le utenze domestiche, oppure soltanto le utenze non domestiche;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che l'obbligo riguarda tutti gli utenti;

Consigliere QUARTINI PIETRO: evidenzia le difficoltà che possono avere gli anziani per la posta elettronica;

SINDACO: evidenzia che un anziano di solito è residente, quindi, il recapito postale è la sua residenza, di conseguenza non deve necessariamente comunicare l'indirizzo di posta elettronica;

Consigliere QUARTINI PIETRO: rilegge quanto scritto nel regolamento;

SINDACO: evidenzia che alla lettera a) è scritto *"il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta"*;

Consigliere QUARTINI PIETRO: evidenzia che alla lettera c) non c'è alcuna virgola;

SINDACO: legge il comma 5), secondo il quale *"il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori..."* se si compila quanto indicato alla a) non c'è bisogno di compilare anche quanto richiesto alla lettera c);

ASSESSORE al Bilancio: ribadisce che il modulo deve contenere i campi indicati nel regolamento; se un utente non ha la posta elettronica, non compila il relativo campo;

SINDACO: precisa che questo modulo dovrà essere compilato dai nuovi cittadini, perché il Comune non ha il relativo storico;

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 6
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta)

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 6
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente



Ente

COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 17 del 05/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022 /R/RIF DEL 18/01/2022

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 8 Settembre 2014, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Calcio, comprendente la disciplina del tributo TARI successivamente modificato con delibere consiliari nr. 23 del 23 Giugno 2015, nr 38 del 18 Dicembre 2017, n. 22 del 30 Giugno 2020 e da ultimo con deliberazione nr. 22 del 29 giugno 2021;

RICHIAMATA la delibera 15/2022 con la quale Arera, ha approvato il testo unico che regola la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif) imponendo così il rispetto di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 2, della delibera 15/2022);

CONSIDERATO CHE:

- a) le disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA, del 18 gennaio 2022, impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della

qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti e all'attività gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

b) la delibera richiamata ha approvato il "Testo unico" per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n.444/2019. La delibera n. 15/2022 di ARERA è intervenuta su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nell'anno solare precedente, mediante soggetti esterni, ai fini della riduzione della quota variabile; a questo si affiancano i termini per effettuare i rimborsi delle somme indebitamente riscosse, le modalità per concedere rateazioni, nonché quelle relative all'acquisizione delle dichiarazioni TARI, per le quali l'ufficio di front-office è tenuto a dare conferma della ricezione;

c) per recepire nella regolamentazione, comunale le indicazioni della delibera n.15/2022 di ARERA, risulta necessario procedere anche all'adeguamento del vigente regolamento recante la disciplina della TARI, tenendo presente che le nuove regole si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 con particolare riferimento a quanto riguarda:

a) le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;

b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata):

c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;

d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);

e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;

f) le modalità di rateizzazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17 marzo 2022 di determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 con la quale il Comune ha individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art.3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif;

RAVVISATA la necessità di adeguare il vigente regolamento per la disciplina della TARI, alle disposizioni contenute nella delibera nr. 15/2022 di ARERA;

VISTO lo schema di regolamento allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, nel quale vengono recepite le modifiche regolamentari incidenti sulla gestione del tributo TARI dovute al quadro normativo sopravvenuto, in particolare alle disposizioni recate dalla delibera n.15/2022 di ARERA e vengono, altresì, incrementate le percentuali di riduzione previste all'articolo 21;

DATO ATTO che tutte le altre disposizioni recate dalla delibera n. 15/2022 di ARERA che non incidono sulla gestione TARI sono state recepite a livello comunale nella "Carta della qualità del servizio integrato di gestione rifiuti urbani" con nostra Deliberazione di Giunta n. 20 del 07 febbraio 2023.

DATO ATTO CHE, in forza di quanto disposto dall'art.52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TARI di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 1547.

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno.

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art.13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recanti la disciplina dell' invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni – al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze – in formato elettronico ed esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell'acquisizione dell' efficacia decorrente dalla data di pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell' anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

Propone

DI DARE ATTO CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) come risultante dal testo allegato "A", parte integrale e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;

DI DARE ATTO che le disposizioni del presente Regolamento TARI decorrono dall'01/01/2023.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 al fine di perseguire gli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza.

**L'Assessore al Bilancio
Dott.ssa Sonia Salini**

Parere Tecnico

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FRANCA MOROLI)
Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 17 del 05/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022 /R/RIF DEL 18/01/2022

Parere Contabile

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FRANCA MOROLI)
Sottoscritto digitalmente

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO.....	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Articolo 4 - Presupposto impositivo	7
TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria	7
Articolo 6 – Soggetto attivo	8
Articolo 7- Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	8
Articolo 8- Base imponibile.....	9
Articolo 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario..	10
TITOLO IV – TARIFFE	
Articolo 10 - Articolazione della tariffa	11
Articolo 11 - Periodo di applicazione del tributo.....	12
Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche	13
Articolo 13 - Occupanti le utenze domestiche	13
Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche	14
Articolo 15 - Classificazione delle utenze non domestiche	15
Articolo 16 - Tariffa giornaliera.....	16
Articolo 17 - Tributo provinciale	17
Articolo 18 Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti.....	17
TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI...	
Articolo 19 - Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	19
Articolo 20 – Esenzione/Riduzione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.....	19
Articolo 21 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche per il compostaggio.....	23
Articolo 22 - Riduzioni varie.....	23
Articolo 23 - Riduzioni per avviamento al riciclo	24
Articolo 24 - Utenze non domestiche che effettuano l’avvio al recupero al di fuori del pubblico servizio.....	25
Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	27

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....

Articolo 26 – Dichiarazione richiesta di attivazione del servizio.....	27
Articolo 27 – Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta.	30
Articolo 28 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio.	31
Articolo 29 – Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti.....	32
Articolo 30 – Modalità di pagamento e periodicità della riscossione	33
Articolo 31 – Somme di modesto ammontare	33
Articolo 32 - Sanzioni	34
Articolo 33– Interessi	34
Articolo 34 - Rimborsi.....	36
Articolo 35 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti	36
Articolo 36 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati	37
Articolo 37 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni.	37
Articolo 38 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento	38
Articolo 39 - Accertamento	39
Articolo 40 Riscossione coattiva	40
Articolo 41 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	40
Articolo 42 Rateizzazione dei debiti non assolti	41
Articolo 43 Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso	41
Articolo 44- Funzionario responsabile	41
Articolo 45 - Trattamento dei dati personali	42
Articolo 46 - Standard di qualità del servizio	42

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....

Articolo 47 - Prima applicazione del regolamento	42
Articolo 48 - Clausola di adeguamento	43
Articolo 49– Entrata in vigore	43

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Calcio della Tassa sui Rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. , n. 147, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i, **nonché dalle disposizioni regolatrici emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in modo da assicurare la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.**
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. **Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, le disposizioni di legge vigenti regolanti la materia nonché le disposizioni regolatrici emanate dall'ARERA aventi efficacia vincolante.**

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio e di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza può conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani tempo per tempo vigente.
4. I riferimenti al “gestore del servizio” o al “soggetto gestore”, nell'ambito del presente regolamento, si intendono riferiti al Comune ovvero, in alternativa, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata, in tutto o in parte, la gestione del servizio rifiuti. Il

servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti è esercitato direttamente dal Comune in conformità al presente regolamento.

5. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, tempo per tempo vigente, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolano l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani adottati dagli enti o organi istituzionalmente competenti.

6. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

7. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. n. 152/2006:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al d.lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.lgs. n.152/2006:

) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

8. I riferimenti operati al “gestore del servizio”, al “gestore” o al “soggetto gestore” nell’ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell’art 185 del d.lgs. 152/2006, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione

degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 4 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7- Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

3. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

Articolo 8- Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie calpestable dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.

Articolo 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Il Comune nella determinazione delle tariffe adotta i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato). La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti con il piano economico finanziario (PEF). Per la determinazione dei costi e la conseguente predisposizione del PEF si fa riferimento a quanto previsto dagli atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dall’ARERA.

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

6. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di consumatori.

3. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'articolo 21 del presente regolamento.

4. Per la determinazione delle tariffe il Comune si conforma agli atti di regolamentazione aventi efficacia vincolante approvati dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) tempo per tempo vigenti

Articolo 11 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si

verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).

4. I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.

5. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro / litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro / unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere

altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa (es.: Ospitalità), risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 15 giorni. Per tale periodo si sommano eventuali singoli periodi che riguardano tale tipo di occupazione, pur se non continuativi nell'arco dell'intero anno solare e pur se riguardo a soggetti diversi.

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, ma che risultano temporaneamente assenti, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;

3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche. Per le variazioni di utenze intercorse in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa' riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti a forfait pari a 1 (uno), fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).

4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).

5. In occasione di feste, manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che effettuano la pesatura del rifiuto indifferenziato, la tariffa variabile eccedente applicata sarà la stessa €/kg che sostiene il Comune per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Per le utenze non domestiche, le superfici con una autonoma e distinta utilizzazione funzionale, qualora oggettivamente distinguibili (esempio: superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc...) all'interno della medesima unità immobiliare, il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso delle diverse superfici oggetto di occupazione; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso dei locali in relazione all'attività ivi esercitata.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16 - Tariffa giornaliera

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

3. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

5. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

6. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applica l'articolo 22.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

Articolo 18 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla applicazione della TARI i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili nonché sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas ...);

b) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- e) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo o di inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
- f) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- i) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.
- l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno o di carico e scarico, a posti auto scoperti e parcheggi gratuiti;
- m) **i locali a destinazione d'uso non abitativo in oggettive condizioni di inagibilità, purché di fatto non utilizzati;**
- n) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;**

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione unitamente alla documentazione devono essere presentate con le modalità di cui all'articolo 28 del presente regolamento. In sede di accertamento è ammessa la prova della sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente ai fini della determinazione delle superfici effettivamente assoggettabili al tributo.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 20 – Esenzione/Riduzione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, o loro parti, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree/superfici nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati. Sono comunque da intendersi soggette alla

tassazione le superfici destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza.
4. A titolo esemplificativo per le utenze non domestiche non si tiene conto:
 - a) delle parti di superfici, utilizzate nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, destinate alla produzione, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - b) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - c) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività industriali ed artigianali sulle quali sono insediati macchinari utilizzati in cicli di lavorazione completamente automatizzati;
 - d) delle superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ivi compresi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra. Tuttavia, nell'ambito delle attività agricole, per le tipologie di rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater – Parte Quarta - al D.lgs 152/2006, è ammesso il conferimento al servizio pubblico di raccolta, con conseguente assoggettabilità alla TARI delle superfici suscettibili di produrre tali tipologie di rifiuti; ai fini della tassazione le superfici imponibili vengono classificate in base al criterio di similitudine, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti; in relazione alle attività elencate nell'allegato L-quinqies - Parte Quarta - al D.lgs 152/2006, considerandole comprese nel punto a cui sono analoghe; l'opzione di adesione al

servizio pubblico di raccolta è esercitata con la dichiarazione originaria o di variazione; per le utenze già fruitrici del servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla data dal 31 dicembre 2020, il perdurare del conferimento di tale tipologia di rifiuti al servizio pubblico si considera equivalente alla dichiarazione di adesione allo stesso salvo prova contraria, supportata da idonea documentazione, dell'avvenuto trattamento di tutti i propri rifiuti in conformità alla normativa vigente;

e) delle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; le superfici dove si producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), n. 2, del D.Lgs n. 152/2006.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'**allegato A**.
6. Per le attività soggette a produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o pericolosi, non ricomprese fra quelle indicate nell'allegato A , il Comune può accordare una riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della analoga capacità potenziale di produzione di rifiuti speciali.
7. Per poter fruire della detassazione per le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 6. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione prevalente di rifiuti speciali nonché il loro smaltimento o

trattamento in conformità alla normativa vigente tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo o prevalentemente materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Nella dichiarazione originaria o di variazione dovrà essere indicato di norma:

- a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), le superfici occupate suddivise in base alla loro destinazione d'uso - mediante documentazione planimetrica in scala adeguata (1:100 o 1:200) - con indicazione della tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e relativo codice EER (Elenco Europeo Rifiuti - EER) e con specifica individuazione di quelle parti ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) la superficie in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali;
 - c) la documentazione attestante lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti presso imprese o soggetti autorizzati, risultante dell'ultimo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) disponibile e dalle copie dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, distinti per codice EER, a dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del presente articolo, potrà essere soggetto a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: MUD; formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto; contratti con soggetti abilitati al trattamento dei rifiuti e relative fatture per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti; copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti dall'articolo 28 non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.
9. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 21 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio

1. La riduzione, previste dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

- a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale, in misura minima pari al 30 per cento e massima pari al rapporto tra il totale della superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

Articolo 22 - Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:

- a) **riduzione del 40 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;**
- b) **riduzione del 40 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;**
- c) **riduzione del 40 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare quali risultanti dalla dichiarazione o dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ivi esercita;**

5. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, per anziani e/o disabili, famiglie in difficoltà economica per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

6. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche, calamità naturale e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.

7. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23 - Riduzioni per avviamento al riciclo

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. I produttori di rifiuti speciali beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter punto 2 che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della

tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo è calcolata, in misura proporzionale, in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare.

3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.

4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando la seguente documentazione.

a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;

b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;

c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

5. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile.

6. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ($K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/mq anno}$) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

7. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento.

Articolo 24 - Utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero al di fuori del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi - a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. La comunicazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;**
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;**
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);**
- d) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;**

4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dall'anno 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.

7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio

anche prima della scadenza del biennio. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26 – Dichiarazione richiesta di attivazione del servizio

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3 La richiesta di attivazione del servizio, redatta su specifico modello messo a disposizione dal Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modifiche che incidano sulla determinazione del tributo, la dichiarazione di variazione va presentata con le modalità di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

4. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora tale modalità si disponibile). Resta salva, in ogni caso, la possibilità di presentare la dichiarazione di cui al presente articolo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la circostanza da dichiarare si è verificata.

5. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;**
- b) identificativi dell'utente, tra i quali:**
 - 1. per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;**
 - 2. per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA.**
- c) il recapito postale dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:**
 - 1. per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;**
 - 2. per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza**
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.**

6. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

7. Le informazioni di cui al precedente comma 5 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la richiesta di attivazione del servizio nel termine previsto, e danno contestuale notizia al servizio tributi dei provvedimenti o atti adottati.

9. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme e si considerano imponibili le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti come risultanti dalla banca dati comunale.

10. Per la determinazione e le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'articolo. 13 del presente regolamento.

Articolo 27 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

b) il codice utente e il codice utenza;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 28 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le dichiarazioni o richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora disponibile).

2. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;**
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);**
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.**

3. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione/richiesta di variazione o di cessazione del servizio entro il termine di cui al comma 1. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare resta applicabile l'articolo. 13 del presente regolamento.

Articolo 29 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;**
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;**

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 30 – Modalità di pagamento e periodicità della riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base ai dati desumibili dalle dichiarazioni o richieste di attivazione del servizio. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla TARI. Ai fini della riscossione il Comune invia ai contribuenti, anche per posta ordinaria, apposito documento di riscossione (o avviso di pagamento) contenente le informazioni stabilite dal Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti allegato "A" alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/r/rif riguardante le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché le altre informazioni di volta in volta stabilite dalla medesima Autorità.

2. **L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è riscosso in via ordinaria in 3 rate, scadenti il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il**

pagamento in un'unica soluzione entro 31 luglio di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo di norma non inferiore a mesi 6, fatta salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata. Le modalità e periodicità dei pagamenti e della riscossione sono disciplinate in via generale dall'articolo 30

3. La determinazione dell'importo delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura massima complessiva corrispondente al 70 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Le scadenze, le modalità per il pagamento e gli importi delle rate sono stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

4. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dai commi precedenti.

5 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale vigente per la riscossione della TARI.

6. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti

conseguenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 32, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi dell'articolo 36.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

8. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.

Articolo 31 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 32 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 33 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 34– Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 in ogni altro caso il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'articolo 33.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 35 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'articolo 39 del presente regolamento e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

4. E' facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

Articolo 36 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per la richiesta scritta di informazioni e per la rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online (qualora tale modalità sia disponibile), deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente:

1. il nome, il cognome e il codice fiscale;

2. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

3. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

4. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

5. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 37 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni.

1. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.**

2. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;**
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;**
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.**

3. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

4. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore di della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Articolo 38 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.

2. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:

a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi da 179 a 182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;

b) del proprio personale dipendente;

c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;

Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.

3. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:

a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 39 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Articolo 40 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 41 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 30;

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente. I criteri e la soglia massima del valore dell'indicatore ISEE per poter beneficiare della ulteriore rateizzazione sono stabiliti con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Per ciascuna delle rate di cui all'articolo 30 l'ulteriore rateizzazione è consentita per un numero massimo 3 rate mensili.

3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. A tale fine, con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'articolo 9 del presente regolamento può essere stabilita una soglia minima inferiore a quella stabilita dal periodo precedente comunque non inferiore ad euro 50,00.

5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

6. Alle somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono applicati interessi di dilazione o di mora.

Articolo 42 Rateizzazione dei debiti non assolti

1. Con riferimento alla disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti, si rinvia al Regolamento generale delle entrate vigenti.

Articolo 43 Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con esclusione dell'applicazione dell'articolo 5-ter del citato decreto legislativo.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

Articolo 44- Funzionario responsabile

1. Con Decreto Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 45 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Articolo 46 - Standard di qualità del servizio

1. Con l'attuazione da parte del Comune degli adempimenti previsti dalla deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", troverà applicazione la speciale disciplina ivi prevista, in particolare per quanto riguarda:

- a) le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
- b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata);
- c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;

d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);

e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;

f) le modalità di rateizzazione.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano nei confronti degli utenti i contenuti specifici previsti dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata dal Comune in attuazione della deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Prima applicazione del regolamento

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.

2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 48 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 49– Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore ed hanno effetto dal 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A**Percentuali di abbattimento forfettario della superficie per tipo di attività**

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter e rifiuti speciali.

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della percentuale
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

	Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

Verbale n. 73 del 12.04.2023

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile, il Revisore Unico ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.04.2023 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022"

VISTI

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 8 Settembre 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC del Comune di Calcio, comprendente la disciplina del tributo TARI successivamente modificato con delibere consiliari nr. 23 del 23 Giugno 2015, nr 38 del 18 Dicembre 2017, n. 22 del 30 Giugno 2020 e da ultimo con deliberazione nr. 22 del 29 giugno 2021;

- la delibera 15/2022 con la quale Arera, ha approvato il testo unico che regola la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif) imponendo così il rispetto di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 2, della delibera 15/2022) che impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti e all'attività gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

TENUTO CONTO

- che per recepire nella regolamentazione, comunale le indicazioni della delibera n.15/2022 di ARERA, risulta necessario procedere anche all'adeguamento del vigente regolamento recante la disciplina della TARI, tenendo presente che le nuove regole si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 con particolare riferimento a quanto riguarda:
 - a) le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
 - b) le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata);
 - c) le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;
 - d) la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);
 - e) le modalità e la periodicità dei pagamenti;
 - f) le modalità di rateizzazione.

Dato atto

che detta proposta, sottoposta all'esame dell'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere, è corredata:

- del Regolamento predisposto dal Servizio Tributi;
- del parere favorevole sulla proposta in oggetto con riferimento alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000

Esprime

Per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Varese, lì 12.04.2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

F.to Pasquini Dott. Matteo Vincenzo Pericle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa